

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL PUNTO UNICO REGIONALE (P.U.R. LOMBARDIA) DI CUI ALL'ACCORDO N. 188/CU DEL 30.11.2022 PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI AUTORI DI REATO CON MISURE DI SICUREZZA – ATTIVITÀ, COMPITI E RELAZIONI FUNZIONALI CON GLI ENTI.**1) Coordinamento e supervisione dei percorsi di cura per i pazienti con misura di sicurezza.**

Per ogni paziente al quale è applicata una misura di sicurezza è definito uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (P.T.R.I.). Il P.U.R. verifica che il DSM-D competente, entro 45 giorni, definisca il P.T.R.I., in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari di riferimento e gli Uffici U.I.E.P.E. del territorio competente e che lo stesso venga comunicato all'Autorità Giudiziaria e periodicamente rivalutato per consentire l'eventuale rimodulazione del percorso assistenziale. Le attività terapeutico-riabilitative, quali elementi costitutivi del percorso di cura, ancorché svolte in luogo esterno alla R.E.M.S., vengono riportate nello specifico P.T.R.I. e non necessitano di ulteriore avallo da parte delle AA.GG. Il P.T.R.I. definisce il percorso di cura e riabilitazione che comprende obiettivi generali e specifici, prevenzione di comportamenti a rischio, specifici trattamenti e interventi comunque finalizzati al reinserimento sociale anche attraverso la gestione dei rapporti con la famiglia, la comunità esterna e il mondo del lavoro. Tale percorso deve prevedere il massimo coinvolgimento attivo del soggetto, come indicato nei principi della recovery:

- valutazione multi-professionale, secondo precise procedure e strumenti definiti per ciascun ambito;
- definizione del percorso terapeutico-riabilitativo e del contratto di cura che comprenda obiettivi generali e specifici, la prevenzione del comportamento a rischio e che sia comunque finalizzato alla re-inclusione sociale, nonché aspetti specifici di trattamento (impostazione della quotidianità, responsabilizzazione delle persone nella vita della struttura, attività riabilitative, anche attraverso il mantenimento dei rapporti con la famiglia).

2) Assegnazioni in REMS e gestione delle liste d'attesa.

Attenendosi al principio di territorialità, le assegnazioni ed i trasferimenti presso le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito R.E.M.S.) sono eseguiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito DAP) in collaborazione con il P.U.R.

Le assegnazioni sono disposte dal DAP anche tenuto conto della disponibilità di posti nelle singole R.E.M.S., come segnalati e tempestivamente aggiornati dal P.U.R. I soggetti senza fissa dimora/stranieri sono presi in carico dal DSMD sul cui territorio è avvenuto il reato connesso alla misura di sicurezza. Gli autori di reato non residenti nel territorio nazionale o senza fissa dimora, salvo altre diverse definizioni o accordi tra enti sanitari, sono da considerarsi a carico dell'ASST nel cui territorio sia stato

commesso il reato, sia per quanto concerne gli aspetti di gestione dell'urgenza, sia per la presa in carico sociosanitaria, nonché per gli aspetti relativi ai percorsi di cura. Il DAP assicura, ai sensi dell'art. 1 e 3 dell'Accordo n. 188/CU del 30.11.2022, l'invio al P.U.R. delle pertinenti informazioni relative alla singola persona alla quale è applicata dalla Magistratura una misura di sicurezza e le informazioni disponibili sul Comune di residenza o domicilio, ovvero, nei casi di persone senza fissa dimora, di quello di commissione del reato.

Il P.U.R. fornisce supporto all'Autorità Giudiziaria al fine di dare esecuzione ai provvedimenti applicativi di misura di sicurezza detentiva in base al principio di territorialità, individuando la REMS di assegnazione.

Il DAP, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo n. 188/CU del 30.11.2022, si impegna a svolgere ogni utile funzione di raccordo e coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria ed il P.U.R. ricevendo dall'Autorità Giudiziaria e condividendo le richieste di collocazione di soggetti nelle R.E.M.S. e la copia dei provvedimenti applicativi della misura di sicurezza detentiva.

Al momento della trasmissione dei provvedimenti di assegnazione alla R.E.M.S., il DAP si impegna altresì a comunicare al P.U.R. se la richiesta riguardi:

- un soggetto già presente in lista di attesa in quanto già sottoposto a misura di sicurezza detentiva mai eseguita per carenza di posto in R.E.M.S. che sia stato raggiunto da un ulteriore provvedimento applicativo di misura di sicurezza detentiva in relazione ad un nuovo titolo di reato;
- un soggetto già sottoposto a misura di sicurezza non detentiva che sia stato raggiunto da un provvedimento di aggravamento, con applicazione della misura di sicurezza detentiva.

Il P.U.R. provvede, quindi, ad indicare tempestivamente e direttamente all'Autorità Giudiziaria richiedente, nonché al DAP, la R.E.M.S. di destinazione per competenza territoriale. Qualora nell'immediato non siano disponibili posti in R.E.M.S., il P.U.R. favorisce il raccordo con la Magistratura competente al fine di permettere una periodica, stringente, revisione della situazione clinica dei soggetti in attesa di internamento. Qualora emergessero le condizioni per la revisione della misura di sicurezza sarà cura del P.U.R. indicare le strutture presenti sul territorio per accogliere il soggetto, anche in regime residenziale o semi-residenziale, previa eventuale sostituzione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, della misura di sicurezza detentiva con quella non detentiva della libertà vigilata. Qualora l'Autorità Giudiziaria disponga il ricovero provvisorio del soggetto presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ovvero presso altro luogo di cura (adeguato alla situazione e alla patologia della persona), ai sensi degli articoli 73 del c.p.p. o 211-bis del c.p., il P.U.R. provvede a raccordare l'Autorità Giudiziaria e i servizi aziendali di competenza per ogni opportuna soluzione di cura idonea allo scopo (anche ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale), considerato che il ricovero in ambito ospedaliero è appropriatamente utilizzabile solo limitatamente alla fase della gestione dell'acuzie; nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria disponga la sostituzione della misura di sicurezza detentiva con altra misura non detentiva, il P.U.R. ne dà tempestiva notizia al DAP.

Il P.U.R. e il DAP s'impegnano a revisionare periodicamente e comunque ogni sei mesi le liste di attesa per gli ingressi in R.E.M.S. scambiandosi ogni dato ritenuto

rilevante, nel rispetto del principio di leale collaborazione e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il P.U.R. si impegna a ridurre gradatamente, la lista d'attesa per l'ingresso in R.E.M.S., nonché a programmare e realizzare ogni iniziativa per prevenire la formazione di nuove liste, nel rispetto dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 22/2022). Tra le già menzionate iniziative sono sempre assicurate quelle idonee a garantire la completa e sollecita disponibilità di tutti i posti autorizzati in R.E.M.S. e, a tal fine, è esclusa la possibilità di attuare regolamentazioni che prevedano il non utilizzo a medio-lungo termine dei posti (come, per es., nei casi di dimissioni di internati cui è applicata la Licenza Finale di Esperimento).

La lista di attesa, sino all'esaurimento della stessa, viene dal P.U.R. costantemente aggiornata per includere le persone assegnate e stabilire l'ordine di priorità dell'inserimento in R.E.M.S., secondo quanto definito dal P.U.R. stesso di concerto con l'Autorità Giudiziaria, mediante apposito accordo e nel rispetto dei seguenti criteri:

1. della data di applicazione della misura di sicurezza detentiva in R.E.M.S.;
2. delle caratteristiche sanitarie del paziente;
3. del livello attuale di inappropriata collocazione del paziente cui è applicata una misura di sicurezza detentiva immediatamente eseguibile, con particolare riferimento allo stato di detenzione in Istituto penitenziario o al ricovero in SPDC;
4. dell'adeguatezza, al momento di ogni revisione della lista di attesa, delle soluzioni assistenziali, non solo residenziali, alternative alla R.E.M.S. per i pazienti assegnati, da sottoporre alla competente Autorità Giudiziaria.

Sulla tenuta della lista di attesa il P.U.R. si impegna a:

- escludere i soggetti che facciano ingresso in R.E.M.S., ovvero i destinatari di misura nelle more deceduti, ovvero coloro nei cui confronti la misura detentiva risulti revocata/sostituita con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria;
- non escludere dalla lista di attesa coloro che, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., vengano temporaneamente collocati in altre strutture terapeutiche del territorio ma nei cui confronti non risulti formalmente revocata/sostituita la misura di sicurezza detentiva con provvedimento adottato dall'Autorità Giudiziaria;
- inserire in elenchi separati oggetto di costante monitoraggio i destinatari di misura di sicurezza detentiva di seguito indicati:
 - coloro che, al momento della esecuzione della misura, risultino irreperibili all'esito delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché coloro che risultino espatriati;
 - coloro che, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza detentiva o nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., si trovino o vengano ristretti in istituto penitenziario per causa diversa da quella per la quale è stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza detentiva;

- coloro nei cui confronti sia stato disposto il ricovero in R.E.M.S. da eseguirsi dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o altrimenti estinta, ai sensi dell'art. 220, co.1 codice penale;
- coloro nei cui confronti, nelle more dell'ingresso in R.E.M.S., venga applicata una misura di sicurezza non detentiva, sino all'acquisizione di disponibilità di posto in R.E.M.S.;
- coloro che vengano provvisoriamente accolti, per specifiche ed eccezionali motivazioni, in una R.E.M.S. di una Regione o P.A. diversa da quella di competenza territoriale.

Il P.U.R definisce un regolamento di funzionamento delle REMS e di gestione della lista d'attesa sulla base dei criteri concordati nell'accordo con la Magistratura come sopra riportato.

3) Accordi, collaborazioni e procedure interistituzionali.

Il P.U.R. promuove e garantisce la formalizzazione di:

- a) protocolli operativi con le Autorità Giudiziarie presenti sul territorio al fine di elaborare percorsi condivisi e strategie efficaci di collaborazione; con l'attenzione alla fase peritale, è opportuno che vengano previste modalità di raccordo-contatto tra periti e consulenti tecnici con i DSMD e, secondo procedure, con il PUR, allo scopo di individuare percorsi di cura idonei, anche di tipo residenziale, qualora, all'esito degli accertamenti, l'Autorità Giudiziaria dovesse ritenere sufficiente l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;
- b) modalità di collaborazione tra i Servizi Sanitari e la Magistratura del territorio (con riferimento ai servizi sanitari e sociosanitari delle Aziende Socio- Sanitarie Territoriali e agli uffici locali delle Procure della Repubblica, Corte d' Appello, Tribunale di Sorveglianza, UIEPE) coinvolgendo, se necessario, Prefetture e Ordini degli Avvocati al fine di concorrere alla riduzione del ricorso alle misure di sicurezza detentive, con particolare riferimento alle misure provvisorie. Sarà posta attenzione a:
 - modalità di contatto e interlocuzione tra i servizi sanitari e giudiziari in ogni fase del procedimento giudiziario, con declinazione delle rispettive competenze nella gestione del caso;
 - conoscenza aggiornata delle soluzioni offerte dai servizi sanitari territoriali;
 - disponibilità di un ventaglio di plurime soluzioni applicative adatte al caso di specie,
 - possibilità di indirizzare il non imputabile ad un programma terapeutico adeguato al caso singolo, di plasmare il contenuto delle misure di sicurezza sin dal momento della pronuncia nel processo penale, di rispettare il fondamentale collegamento tra il tessuto territoriale di provenienza dell'infermo di mente autore di reato e l'eseguità della misura di sicurezza nei suoi confronti;

- ricorso alla misura di sicurezza detentiva, cioè diversa dalla libertà vigilata, solo quando essa si appalesi l'unica soluzione utile e praticabile e non quando essa appaia, meccanicisticamente, la via più immediata per la neutralizzazione della sua carica di pericolosità;
 - possibilità di impostare la risposta trattamentale del proscioltto non imputabile sin dal momento del giudizio, in modo adeguato alle esigenze del singolo, in rapporto costante di collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare della rete dei servizi di salute mentale che fanno capo al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze di competenza;
- c) raccordi operativi con i DSMD titolari della presa in carico (in conformità alla Legge 81/2014), qualora da questi venga sollecitata la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale ai fini dell'eventuale revoca o sostituzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti presenti nelle liste di attesa per l'ingresso in R.E.M.S..
- d) procedure per la rivalutazione della pericolosità sociale ai fini della eventuale revoca o sostituzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti ricoverati in R.E.M.S. a cura del Magistrato competente qualora venisse ravvisata dall'equipe curante della R.E.M.S. e/o del DSMD competente la possibilità di adozione di misure terapeutiche alternative.

Per la realizzazione delle principali attività in capo al Punto Unico Regionale ci si potrà avvalere anche di collaborazioni stabili con organismi, enti, istituzioni e professionisti individuati nell'immediatezza dei primi incontri del PUR.

4) Alimentazione del sistema informativo SMOP e monitoraggio efficacia dei percorsi sanitari.

Il P.U.R. promuove e sollecita il corretto utilizzo del sistema informativo SMOP al fine di avere un monitoraggio continuo e complessivo dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive e non detentive applicate sul territorio lombardo in via provvisoria o definitiva a persone affette da infermità psichica, totale o parziale, e ritenute socialmente pericolose. Il Sistema informativo SMOP consentirà, tra l'altro, la visualizzazione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali PTRI (realizzati ed inseriti secondo i tempi previsti e costantemente aggiornati), la gestione delle liste di attesa e il trattamento di ogni informazione sui percorsi di presa in carico in applicazione di misure di sicurezza detentiva e non detentive.

Il P.U.R, attraverso il suo Coordinamento, monitora l'efficacia delle attività svolte, in particolare il governo della lista di attesa per i ricoveri in REMS, l'appropriatezza nella gestione dei percorsi assistenziali e nei rapporti tra i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, i Direttori delle REMS e i periti, il fabbisogno dei posti letto in REMS e nelle strutture territoriali deputate alla promozione di percorsi di cura non detentivi, l'efficacia del regolamento di funzionamento delle REMS e degli accordi stipulati con la Magistratura.

5) Rapporti tra il Coordinatore del P.U.R. e la Direzione Generale Welfare

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, attraverso il Dirigente della Struttura Salute Mentale e Dipendenze, assicura il monitoraggio delle attività del P.U.R. e la promozione di iniziative volte a garantire il buon funzionamento dello stesso attraverso periodiche riunioni con il Coordinatore, di verifica e analisi dell'andamento dei percorsi, indirizzo e programmazione per il miglioramento continuo dei processi e la risoluzione di eventuali criticità.

Attraverso il Coordinatore del P.U.R., anche richiedendo Relazioni su specifici argomenti e contenuti, il Dirigente della Struttura Salute Mentale e Dipendenze della Direzione regionale procederà a periodico aggiornamento qualitativo e quantitativo sulle attività, sulla lista di attesa delle REMS e su ogni dato, informazione, documento utile a verificare l'efficacia del monitoraggio di cui al precedente punto 4).

In caso di criticità rilevate o riferite dal Coordinatore del P.U.R., il Dirigente della Struttura Salute Mentale e Dipendenze della Direzione regionale si attiva con ogni iniziativa finalizzata alla pronta risoluzione delle problematiche riscontrate, anche confrontandosi con la Cabina di Regia presso il Tavolo di Consultazione Permanente, prevista ai sensi dell'art 13 dell'Accordo 188/CU del 30.11.2022.

Il Dirigente della Struttura Salute Mentale e Dipendenze della Direzione regionale informerà il Coordinatore del P.U.R. di ogni determinazione o aggiornamento normativo e d'indirizzo deciso in sede di suddetta Cabina di Regia o in altra sede istituzionale nazionale.

Gli esiti del monitoraggio della lista di attesa per l'ingresso in R.E.M.S. verranno dalla Direzione regionale, attraverso il Dirigente della Struttura Salute Mentale e Dipendenze, comunicati al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo n. 188/CU del 30.11.2022.

La Direzione regionale promuove altresì iniziative formative interdisciplinari e multiprofessionali per gli operatori del P.U.R, per l'utilizzo del sistema SMOP e per ogni aggiornamento degli ambiti d'interesse professionale, anche in condivisione con l'Amministrazione Giudiziaria e Penitenziaria.